

Impianti di distribuzione gas per autotrazione. Distanza fra locale compressori e cabina di primo salto per la distribuzione cittadina.

Quesito Comando

Con nota del 31 gennaio 2000 nostro prot. n° 1969 la Ditta di ha presentato a questo Comando, per il relativo parere, un progetto per l'ampliamento di un impianto per la distribuzione di gas per autotrazione esistente.

Dall'analisi della documentazione tecnica prodotta è emerso che l'impianto di distribuzione del gas per autotrazione coesiste con l'impianto principale di adduzione e misura per la distribuzione cittadina ed industriale del gas metano.

Dai disegni è altresì emerso che i due impianti (quello per la distribuzione del gas cittadino e quello per il gas per autotrazione) sono residenti all'interno dello stesso sito ma separati tra loro a mezzo di recinzione. La Ditta sostiene, inoltre, che i due impianti sono condotti dal medesimo personale ed alimentati dalla stessa condotta del gas.

La distanza tra la cabina di riduzione e misura per la distribuzione del gas cittadino ed industriale ed il locale compressori dell'impianto per la distribuzione del gas per autotrazione risulta essere di 7 m.

Quanto sopra premesso si chiede di conoscere se le distanze tra i punti pericolosi dei due impianti debbano essere considerate come distanze di sicurezza interna o esterna, ovvero se i due impianti debbano essere considerati come un'attività unica oppure come due attività distinte.

Parere Direzione Regionale

In allegato alla presente si trasmette copia del quesito pervenuto dal Comando di inerente quanto in oggetto specificato.

Al riguardo questo Ispettorato ritiene che non prevedendo esplicitamente la normativa di riferimento la coesistenza degli impianti in argomento, gli stessi debbano essere considerati come impianti distinti.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Superiore Ministero.

Risposta Ministero

Con la nota indicata a margine è stato richiesto un chiarimento in merito alle distanze di sicurezza da osservare tra gli elementi pericolosi di un impianto di distribuzione di gas metano per autotrazione e quelle di un impianto di adduzione e misura per la distribuzione cittadina e industriale di gas metano, ubicati all'interno di un unico sito, gestiti dalla stessa Società ed alimentati dal medesimo gasdotto della

Al riguardo questo ufficio è del parere che per le attività di che trattasi possa essere rilasciato un unico certificato di Prevenzione Incendi ai sensi dell'ultimo comma del D.M. 16 febbraio 1982¹, con scadenza triennale, applicando tra gli elementi pericolosi dei due impianti le distanze di sicurezza interna.

Qualora invece la Società intenda ottenere certificati distinti, le due attività andranno considerate separatamente e tra i rispettivi elementi pericolosi dovranno essere osservate le distanze di sicurezza esterna previste dalle vigenti disposizioni di Prevenzione Incendi.

¹ Ultimo comma del D.M. 16 febbraio 1982: Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico Certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.